

COMUNE DI

Città Metropolitana di Catania

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

Articolo 4 – Importi dovuti

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

Articolo 6 – Diniego della definizione

Articolo 7 – Sospensioni termini processuali

Articolo 8 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6, comma 16 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 24 ottobre 2018.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie aventi ad oggetto atti impositivi emessi dal Comune impositore, così come definito dal precedente comma.

Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 31 maggio 2019. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mano.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4 – Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia stessa e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 24 ottobre 2018. In particolare la definizione può avvenire con il pagamento dei seguenti importi:
 - il 100% dell'imposta, in caso di soccombenza del contribuente o di ricorso notificato, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della commissione tributaria;
 - il 90% dell'imposta se:

o il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;

o il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;

o il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

o pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione in CTR a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'esito dei precedenti giudizi di merito;

- è dovuto il 40% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di primo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune;

- è dovuto il 15% dell'imposta se era stata depositata pronuncia di secondo grado, diversa da quella cautelare, sfavorevole al Comune.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% dell'imposta riconosciuta come dovuta, essendo il contribuente per questa parte risultato soccombente;

- il 40% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria provinciale;

- il 15% dell'imposta riconosciuta non dovuta, per la quale quindi il Comune è risultato soccombente, se la sentenza è stata emessa dalla commissione tributaria regionale.

3. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data del 19 dicembre 2018, per le quali il Comune è risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia.

4. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo è dovuto:

- il 40% se:

o il ricorso era iscritto nel primo grado, in attesa di fissazione dell'udienza di trattazione;

o il ricorso era iscritto nel primo grado ed era già stato discusso, ma si era in attesa di deposito di pronuncia, diversa da quella cautelare;

o il ricorso era iscritto nel primo grado, ma oggetto di sospensione per la sussistenza di una causa pregiudiziale, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o dell'art. 39 del D.lgs. n. 546 del 1992 e ciò anche in pendenza dei termini di riassunzione se la causa pregiudicante era stata già decisa con sentenza definitiva;

o pendevano i termini per la riassunzione ovvero vi era già stata riassunzione a seguito di sentenza di rinvio della Corte di Cassazione;
- il 15% delle sanzioni, se il Comune è risultato soccombente;

5. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, nel caso di reciproca soccombenza del Comune e del contribuente, la definizione può avvenire col pagamento del 15% delle sanzioni per la parte in cui il Comune è risultato soccombente e del 40% per cento per la restante parte.

6. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili, di cui all'articolo 2, sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato all'avvenuto versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui all'articolo 3, comma 21 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119.

7. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

8. All'importo calcolato ai sensi dei commi precedenti, il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

9. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

10. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

11. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (*o dell'ingiunzione di pagamento*).

Articolo 5 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 31 maggio 2019, degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali, ed il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6 – *Diniego della definizione*

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2020. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7 – *Sospensioni termini processuali*

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2019.

Articolo 8 – *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.